Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 21 novembre 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Basilicata.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Basilicata;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Matera - grandinata del 16 giugno 1974;
Potenza - grandinata del 16 giugno 1974.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali delle sottoelencate provincie in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonché quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Matera - grandinata del 16 giugno 1974 (articoli 4 e 5):

comune di Irsina per le località Piano Cardone, Notargiacomo, Caccavella, Serra Inchiancata, Torre Finizia, Spalle della Torre, Serra Destri, Manca Siggiano, S. Giovanni, Piano D'Aloia, Masserotti, Masseria Potenza, Masseria La Contessa, Pancotto, Scaricaturo, Vallone La Fratta, Masseria Ingallati, Garzone, Costa Framarino, Costa del Forgione, Masseria Ischia Tonna, Masseria Piana, Capoiazzo, Basentiello, Serra Pelliciari, Vallone delle Noci, Pergola, Piani, Valle delle Volpi.

Potenza - grandinata del 16 giugno 1974 (art. 5):

comune di Banzi per le località Perazzeto, Posta della Morte, Valle d'Angelo, Madama Giulia, Masseria Lasala, Panetteria, Pozzo Paglione, Serra Castagna, Toppetta, Marascione, Pizzicocco, Segheria, Serritelli, Agata Lunga, Cervarezza, Fontana Sambuco, Girasole, Iazzo, Morante, Vallone, Pozzo Garbitello, Grotte di Cassano, Spesseto;

comune di Ginestra per le località Pezza della Castagna, Serra del Tesoro, Serra Macinelle, Bivio Fontana Bianca, Costa della Madonna, Costa dell'Arco, Fiumara, Fontana dell'Abramo, Giardino, Padula della Corte, Pantagnuolo, Pietro Maragnino, Pietro Palomba, Serra del Monaco, Serra S. Antonio, Santa Marinella, Valle Pasquetta;

comune di Genzano di Lucania per le località Cacciapaglia, Monteserico (Castello sud-ovest), Castelserico I, Castelserico II, Serpente, Piana di Zaccara, Iazzo della Regina, Mercante, Monte della Croce, Piana La Reggina, S. Germano, Serro Fontana Vetere, Fontana Vetere, Basentello, Monte Pote, Crisostomo, Costa Peragine, Cuculo, Ferrara, Pierro, Scarti di Siano, Serro della Regina, Iazzo Zacconette, S. Spirito, Gambarda, Corbo Marini, Mirenza, Piana Cardone (Piana Cardone I - Piana Cardone II), Piana Cardonella, Piana Coperchio, Agata Lunga o Cerasoletta;

comune di Maschito per le località Cerentino, Cervellino, Macchia Rotonda, Oreficicchio, Vernavà, Caggiano, Casano, Cicoria, Giavarisco, Masseria Piarulli, Molino Vecchio, Padula, Piano Coltello, Remollino, Randicò, Sterpara Piccola, Sterpara Grande, S. Rocco;

comune di Palazzo S. Gervasio per le località Terzo di Capo, Niviera, Valle Scita, Valle Gatto, Serra S. Bia-

gio, Pizzicocco, Piani di Palazza, Fondo, Difesa Vecchia, Difesa Nuova, Maraglione, Casalini Sottano, Casalini Soprano, Castelli, Crognale, Castellani, Mandria, Macchia, Comunale;

comune di Venosa per le località Piani di Camera, Capo del Leone, Serra Macinelle, Serra del Tesoro, Pezza della Castagna, Zimberno, Piani di Camera I, Appellosa, Piani di Camera II, Iatta, Isca Lunga, Serra Dolente, Pagliaio di Naccio, Boschetto S. Domenico, Toppo Musanna, S. Maria, Piana Coltello, Veltri, Bosco Monte, Morvano, Serra Luisa, Stradella, Cerrigno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(8792)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1974.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Piemonte.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Novara - gelate tardive verificatesi tra il 16 ed il 17 aprile 1974;

Torino - gelate tardive verificatesi tra il 17 ed il 21 aprile e grandinata del 24 aprile 1974; grandinata del 24 maggio 1974.

Art. 2.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate provincie e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonché quelle contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364, specificatamente indicati a fianco degli eventi atmosferici:

Novara - gelate tardive verificatesi tra il 16 ed il 17 aprile 1974 (art. 5):

comuni di Cavallirio, Cureggio, Romagnano Sesia, Fontaneto d'Agogna, Ghemme, Cavaglio d'Agogna, Sizzano, Cavaglietto e più precisamente la zona delimitata: a nord - strada Romagnano S. - Borgomanero (dalla Cascina Mina alla Cascina Enea); a est - dalla Cascina Enea - alla FR. S. Antonio di Fontaneto, alla Cascina Aurora di Cavaglietto; a sud - dalla Cascina Aurora alla località San Giuseppe di Sizzano; a ovest - località S. Giuseppe - San Clemente - San Fabbiano - fraz. Mauletta - Casc. Mina.

Torino - gelate tardive verificatesi tra il 17 ed il 21 aprile e grandinata del 24 aprile 1974 (art. 5); grandinata del 24 maggio 1974 (art. 5):

comuni di Verrua Savoia e S. Raffaele Cimena per l'intero territorio comunale;

comuni di Chiaverano, Montalto Dora, Pertusio, Prascorsano, San Colombano, San Ponso, Valperga, Vauda, tutti per l'intero territorio comunale;

comune di Barbania per l'intero territorio comunale con esclusione delle località Gianetti, Colli, Piana;

comune di Canischio per le località Mezzavilla, Rua, Braida, Ferrero, Foresta;

comune di Castiglione per le località Piana, Valle Scursatone, Pedaggio, Val S. Martino;

comune di Rivara per le località Vigna, Grande e Vittorio;

comune di Pratiglione per le località Chiapignolo, Tellari, Case Bussi, Comunie;

comune di San Mauro per le località San Buj, Meirano, Rivadora;

Piogge continue e torrenziali del periodo 15-19 *febbraio* 1974 (*art.* 4):

comuni di Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, Bollengo, Brozolo, Brusasco, Burolo, Cambiano, Cavagnolo, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione, Cinzano, Gassino, Lauriano, Marentino, Mombello, Montaldo Torinese, Monteu da Po, Moriondo, Pareila, Pavarolo, Pecetto, Pino Torinese, Pralormo, Rivalba, Santena, S. Mauro, S. Raffaele Cimena, S. Sebastiano Po, Sciolze, Verrua Savoia, Villarbasse, Palazzo, Colleretto Giacosa, tutti per l'intero territorio comunale;

comune di Moncalieri, Torino, Chieri, tutti per le zone collinari.

Asti - piogge intense del periodo 16-25 febbraio 1974 (art. 4):

comuni di Agliano, Albugnano, Aramengo, Asti, Azzano, Belveglio, Bubbio, Buttigliera, Calamandrana, Calosso, Camerano Casasco, Canelli, Cantarana, Casrzo, Castagnole Lanze, Castellero, Castelnuovo D. Bosco, Cessole, Cisterna, Costigliole d'Asti, Cortazzone, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Mombaldone, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Montafia, Ferrere, Monteglio, Moransengo, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Pino d'Asti, Roatto, Rocca d'Arazzo, Roccaverano, Rocchetta Tanaro, S. Damiano d'Asti, S. Giorgio Scarampi, Sessame, Tigliole, Vesime, Viale, Vigliano, Berzano S. Pietro, Castel Rocchero.

Cuneo - nevicate e piogge eccezionali del periodo 15-20 febbraio 1974 (art. 4); eccezionali nevicate del 24 e 25 dicembre 1973 (art. 4):

comuni di Albaretto Torre, Benevello, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Brondello, Busca, Camerana, Camo, Castellino Tanaro, Castiglione Tinella, Castino, Cerreto Langhe, Cervere, Ceva, Cherasco, Cortemilia, Cossano Belbo, Diano d'Alba, Dogliani, Guarene, Frabosa, Sottana, Garessio, Gorzegno, Govone, Igliano, Lequio Ber-

ria, Levice, Lisio, Mango, Mombarcaro, Mombasiglio, Montà d'Alba, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Neive, Neviglie, Ormea, Pagno, Barbaresco, Perletto, Peveragno, Pezzolo Valle Uzzone, Piasco, Priocca, Roburent, Rocchetta Belbo, Rodello, S. Stefano Belbo, S. Stefano Roero, Somano, Sommariva Bosco, Torresina, Treiso, Trezzo Tinella, Verzuolo, Vezza d'Alba, Vinadio, Viola, Niella Tanaro, Bagnasco, Battifollo, Priola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(8795)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1974.
Autorizzazione al comune di Soave a contrarre un mutuo per la ristrutturazione del palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare del 6 ottobre 1973, n. 54, del comune di Soave;

Vista la decisione con la quale il comitato di controllo Verona, Regione veneta, approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo per la ristrutturazione del locale palazzo di giustizia;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di ristrutturare l'edificio di proprietà comunale destinato a sede della pretura di Soave;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la ristrutturazione del palazzo di giustizia secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'arch. Otto Tognetti, il comune di Soave è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 153.298.000, con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Soave un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia con l'apposito capitolo 5010, a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 13.026.000 annue (pari in cifra tonda all'85% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 153.298.000, da contrarre ai sensi dell'art. 1, per la durata di anni 15, con decorrenza dall'anno in cui il mutuo entrerà in ammortamento. Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo di ammortamento, per conto del comune di Soave, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per l'impegno del relativo contributo.

Roma, addì 20 agosto 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *ottobre* 1974
Registro n. 28 *Giustizia, foglio n.* 130

(8848)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1974.
Sostituzione del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 giugno 1966, n. 792, con la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 28 aprile 1955, con il quale il dott. Arrigo Chiavegatti fu nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti;

Considerato che il predetto dott. Arrigo Chiavegatti ha manifestato il proposito di dimettersi dalla carica con lettera datata 12 luglio 1974 diretta al prefetto di Chieti e da questi rimessa a questo Ministero con nota del 18 luglio stesso anno, prot. n. 3576/14.5;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina e tenuto conto dei mutamenti verificatisi, in tale periodo, nella situazione economica della provincia di Chieti;

Considerato che il prefetto di Chieti con lettera n. 4014/14.5 del 27 agosto 1974 ha trasmesso le richieste designazioni per la nomina del nuovo presidente;

Decreta:

Art. 1.

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti è sciolta.

Art. 2.

Il prof. Vincenzo Millemaci è nominato, per cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto, presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Chieti, in sostituzione del dott. Arrigo Chiavegatti, dimissionario.

Art. 3.

Il prefetto di Chieti, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, della legge 12 luglio 1951, n. 560 e della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, disporrà i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detta giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

(8726)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1974.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972, registro n. 1, foglio n. 188, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Taranto;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1973, registro n. 5, foglio n. 125, con il quale il dott. Leopoldo Geo Pieroni, presidente della citata commissione nella sua qualità di direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Taranto, è stato sostituito dal dott. Luigi Perrini;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1974, registro n. 12, foglio n. 157, con il quale il dott. Luigi Perrini, presidente della commissione di cui sopra, è stato sostituito dal dott. Giorgio Bagnulo;

Vista la nota 10 agosto 1974, n. 13835, con la quale lo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Taranto prospetta la necessità di sostituire, perché trasferito ad altra sede, il dott. Giorgio Bagnulo, presidente della commissione predetta, con il dott. Luigi Perrone, attuale direttore dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il dott. Luigi Perrone è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Taranto, in sostituzione del dott. Giorgio Bagnulo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8854)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1974.

Classificazione fra le comunali di una strada di bonifica in provincia di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che il consorzio di bonifica Litorale di Cavallino-Treporti (Venezia) ha chiesto la classificazione tra le comunali della strada litoranea lungo il canale Pordelio, dall'abitato di Cavallino a Punta Sabbioni, 3° tronco, dell'estesa di km 11 + 040;

Visto l'atto in data 5 febbraio 1973, n. 72, con il quale il comune di Venezia ha deliberato di classificare fra le comunali la strada anzidetta;

Visto il voto n. 440 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 12 settembre 1973 con il quale il detto consesso ha espresso il parere che la strada in parola sia da classificare fra le comunali;

Vista la nota 29 luglio 1974, n. 698, con la quale il consorzio di bonifica Litorale di Cavallino ha comunicato che la strada stessa è stata collaudata;

Ritenuto che per la strada di cui trattasi ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e che può, pertanto essere classificata comunale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di cui alle premesse della lunghezza di circa km 11 + 040 è classificata comunale ed è inclusa nell'elenco delle strade del comune di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1974

Il Ministro: LAURICELLA

(8759)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1974.

Disposizioni per l'attuazione del regolamento (CEE) numero 1463/70.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

E

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, relativo alla istituzione di un apparecchio di controllo (cronotachigrafo) nel settore dei trasporti su strada;

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;

Visti i regolamenti per la fabbricazione degli strumenti metrici e sul servizio metrico, rispettivamente approvati coi regi decreti 12 giugno 1902, n. 226 e 31 gennaio 1909, n. 242;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento (CEE) stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1975 sono obbligatori il montaggio e l'utilizzazione dell'apparecchio di controllo per i veicoli immatricolati per la prima volta e per quelli che effettuano trasporti di merci pericolose, indipendentemente dalla data della loro immatricolazione;

Ritenuta l'urgenza di emanare le necessarie disposizioni in attesa della normativa organica in materia;

Sentito il parere del comitato centrale metrico;

Decreta:

Art. 1.

Le domande di omologazione CEE di modello di apparecchi di controllo (cronotachigrafi) previste dall'articolo 6 del regolamento (CEE) citato nelle premesse, sono presentate, direttamente o tramite gli uffici provinciali metrici, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - Servizio centrale metrico.

La domanda, da redigersi unitamente alla documentazione allegata in lingua italiana anche se presentata da ditta straniera, deve recare una dichiarazione da cui risulti che analoga istanza non è stata presentata in altro Stato membro della C.E.E.

La domanda di omologazione degli apparecchi deve essere corredata dei sottoelencati documenti, in duplice copia:

una descrizione dell'apparecchio;

una prospettiva o fotografia dell'apparecchio;

un disegno complessivo di montaggio dell'apparecchio, integrato dai disegni dei particolari costruttivi;

una nomenclatura delle parti costitutive e tutte le altre indicazioni atte alla migliore descrizione dell'apparecchio;

un disegno indicante la posizione del marchio di omologazione;

Il richiedente mette a disposizione dell'ufficio centrale metrico per le prove, oltre all'esemplare per l'omologazione, uno o più apparecchi costruiti conformemente al modello. Questi ultimi restano di proprietà del richiedente stesso, che può ritirarli al termine delle necessarie prove.

Art. 2.

La domanda di omologazione del foglio di registrazione, redatta ai termini dell'art. 11 del citato regolamento (CEE) n. 1463/70, viene presentata con le stesse modalità di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente e deve essere corredata di un esemplare del foglio stesso.

Art. 3.

Le domande di autorizzazione ad effettuare le operazioni di montaggio e di riparazione del cronotachigrafo, di cui all'art. 14 del citato regolamento (CEE) n. 1463/70, sono presentate, direttamente o tramite gli uffici provinciali metrici, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - Servizio centrale metrico.

Nelle domande devono essere indicati il tipo del cronotachigrafo che si intende montare e riparare, nonchè le attrezzature in dotazione per l'espletamento delle operazioni da effettuare, con particolare riferimento agli strumenti metrici di controllo, dei quali vanno precisate le caratteristiche metrologiche.

Art. 4.

Le officine ed i montatori in possesso dell'autorizzazione di cui al precedente art. 3, in attesa della normativa organica in materia, possono essere abilitati ad eseguire le operazioni di verifica del montaggio e di controllo dei cronotachigrafi stessi.

La domanda di abilitazione è presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite gli uffici provinciali metrici, indicando gli estremi dell'autorizzazione ministeriale di cui sopra.

La domanda di abilitazione deve essere corredata di un disegno in duplice copia del contrassegno che il richiedente intende inserire nel marchio particolare da apporre sui sigilli ai sensi del punto 2 dell'art. 14 del citato regolamento (CEE).

Ottenuta l'abilitazione, la ditta interessata deve depositare presso l'ufficio provinciale metrico, cui è stata presentata la relativa domanda, una piastrina metallica recante l'impronta completa del marchio particolare di cui sopra, che consiste nel contrassegno prescelto e nella sigla alfanumerica assegnatagli dallo stesso ufficio, il tutto racchiuso in una figura geometrica.

Roma, addì 16 novembre 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per i trasporti
PRETI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

(9303)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica relativo alla convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969.

Il 16 settembre 1974, in base ad autorizzazione disposta con legge 12 aprile 1973, n. 202, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 17 maggio 1973, è stato depositato a Strasburgo, presso il Consiglio d'Europa, lo strumento di ratifica relativo alla convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra il 6 maggio 1969.

La convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 3, entrerà in vigore per l'Italia il 17 dicembre 1974.

(8908)

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione culturale scientifica e tecnica tra la Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita, firmato a Gedda il 6 febbraio 1973.

Le Parti contraenti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto adempimento delle procedure costituzionali previste dai rispettivi ordinamenti per l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica fra la Repubblica italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita, firmato a Gedda il 6 febbraio 1973.

In conformità all'art. IX l'accordo entrerà in vigore il 6 novembre 1974.

(8998)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rettifica di decreto ministeriale riguardante il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Varzi.

Con decreto 12 giugno 1974, n. 409, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto che « La superficie del terreno costituente l'ex alveo in sinistra del torrente Staffora, in località Ponte, segnato nel catasto del comune di Varzi (Pavia) al foglio IV, passato dal demanio al patrimonio dello Stato col decreto interministeriale 2 marzo 1968, n. 282 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 23 aprile 1968, n. 104) è di mq 950 anziché mq 1200 come indicato nel decreto medesimo.

(9061)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un alveo in comune di Amatrice

Con decreto 12 giugno 1974, n. 482, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un alveo del fosso Madonna in frazione Scai del comune di Amatrice (Rieti) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 144 della superficie di mq 4,50, ed indicato nella planimetria rilasciata l'8 agosto 1964, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Rieti; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9064)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato in comune di Volta Mantovana

Con decreto 12 giugno 1974, n. 387, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanzze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato argine del fiume Mincio in comune di Volta Mantovana (Mantova), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 50 mappale 206 della superficie di mq 1100, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 24 novembre 1972, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(9065)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Margherita Staffora

Con decreto 12 giugno 1974, n. 386, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fosso Vendemiassi in comune di S. Margherita Staffora (Pavia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3 fronteggiante i mappali 517 e 518 della superficie di mq 360, ed indicato nella planimetria rilasciata il 23 gennaio 1973 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(9062)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato d'alveo in comune di Zuglio

Con decreto 1° marzo 1974, n. 306, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un reliquato d'alveo « Rio Bueda » alla confluenza del torrente But in comune di Zuglio (Udine), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3 confinante con i mappali 21, 22, 25, 27 e 28 della superficie di mq 780, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 5 settembre 1972 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(9063)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di L'Aquila, in Sulmona

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste 24 ottobre 1974, n. 2339, è stata riconosciuta la natura giuridica del consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di L'Aquila, in Sulmona, via Fiume 5-*bis*, ed è stato approvato, con modifiche, lo statuto consortile dell'ente medesimo.

(8932)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia a retrocedere un terreno in comune di Naro.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1974, n. 500.1.E.V./750 l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata a retrocedere all'amministrazione comunale di Naro (Agrigento) un terreno sito nello stesso comune, della superficie di mq 1617, distinto al n. 6499 del catasto fabbricati, foglio 64, parte I sub. *b*).

Il suddetto terreno era stato donato all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia dall'amministrazione comunale di Naro con la espressa condizione che fosse dato luogo alla costruzione della locale casa della madre e del bambino.

(8835)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una aliquota del sedime costituente il centro R.T. di Vicenza

Con decreto n. 109/*bis* in data 1° ottobre 1974 del Ministero della difesa di concerto con il Ministero delle finanze è stata dismessa dal demanio pubblico, ramo difesa aeronautica e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato un'aliquota del sedime costituente il centro R.T. di Vicenza, sita nello stesso comune e contraddistinta nel catasto con i seguenti dati:

Sez. H. foglio 9 - p.lla 108/B - sup. da sclassificare mq 2090
Sez. H. foglio 9 - p.lla 486/b - sup. da sclassificare » 310

Totale . . . mq 2400

(9067)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Enna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1974, la provincia di Enna viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.000.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4381/M)

Autorizzazione alla provincia di Agrigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, la provincia di Agrigento viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.338.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4383/M)

Autorizzazione al comune di Velletri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1974, il comune di Velletri (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.080.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4347/M)

Autorizzazione al comune di Gela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1974, il comune di Gela (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 861.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4348/M)

Autorizzazione al comune di Scicli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1974, il comune di Scicli (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 895.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4349/M)

Autorizzazione alla provincia di Vercelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1974, la provincia di Vercelli viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.379.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4380/M)

Autorizzazione alla provincia di Verona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1974, la provincia di Verona viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.125.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4382/M)

Autorizzazione al comune di Barcis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1974, il comune di Barcis (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4350/M)

Autorizzazione al comune di Pravisdomini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1974, il comune di Pravisdomini (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.095.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4351/M)

Autorizzazione al comune di Romans d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1974, il comune di Romans d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.950 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4352/M)

Autorizzazione al comune di Alice Bel Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1974, il comune di Alice Bel Colle (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4353/M)

Autorizzazione al comune di Montechiaro d'Acqui ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1974, il comune di Montechiaro d'Acqui (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.425.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4354/M)

Autorizzazione al comune di Comelico Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1974, il comune di Comelico Superiore (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.367.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4355/M)

Autorizzazione al comune di Limana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1974, il comune di Limana (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.953.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4356/M)

Autorizzazione al comune di Castello d'Argile ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1974, il comune di Castello d'Argile (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.248.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4357/M)

Autorizzazione al comune di Loiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1974, il comune di Loiano (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.556.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4358/M)

Autorizzazione al comune di Monghidoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1974, il comune di Monghidoro (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.467.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4359/M)

Autorizzazione al comune di Bagolino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1974, il comune di Bagolino (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.675.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4360/M)

Autorizzazione al comune di Breno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1974, il comune di Breno (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4361/M)

Autorizzazione al comune di Gemmano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1974, il comune di Gemmano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4362/M)

Autorizzazione al comune di Mercato Saraceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1974, il comune di Mercato Saraceno (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4363/M)

Autorizzazione al comune di Monte Colombo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1974, il comune di Monte Colombo (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.229.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4364/M)

Autorizzazione al comune di Montefiore Conca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1974, il comune di Montefiore Conca (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.239.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4365/M)

Autorizzazione al comune di Morciano di Romagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1974, il comune di Morciano di Romagna (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.315.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4366/M)

Autorizzazione al comune di Premilcuore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1974, il comune di Premilcuore (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.649.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4367/M)

Autorizzazione al comune di Cengio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1974, il comune di Cengio (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4368/M)

Autorizzazione al comune di Camposanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1974, il comune di Camposanto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.506.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4369/M)

Autorizzazione al comune di Concamarise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1974, il comune di Concamarise (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.892.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4370/M)

Autorizzazione al comune di Montecchia di Crosara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1974, il comune di Montecchia di Crosara (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.624.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4371/M)

Autorizzazione al comune di Ferrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1974, il comune di Ferrara viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.446.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4372/M)

Autorizzazione al comune di Premariacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1974, il comune di Premariacco (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4373/M)

Autorizzazione al comune di Marcianise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1974, il comune di Marcianise (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 894.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4374/M)

Autorizzazione al comune di Martina Franca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1974, il comune di Martina Franca (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 661.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4375/M)

Autorizzazione al comune di Manduria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1974, il comune di Manduria (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 840.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4376/M)

Autorizzazione al comune di San Giacomo delle Segnate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1974, il comune di San Giacomo delle Segnate (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.004.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4377/M)

Autorizzazione al comune di Acquanegra sul Chiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1974, il comune di Acquanegra sul Chiese (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.099.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4378/M)

Autorizzazione al comune di Castellana Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1974, il comune di Castellana Grotte (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 558.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4379/M)

Autorizzazione al comune di Borgo San Siro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1974, il comune di Borgo San Siro (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4384/M)

Autorizzazione al comune di Bosnasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1974, il comune di Bosnasco (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.635.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4385/M)

Autorizzazione al comune di Montù Beccaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1974, il comune di Montù Beccaria (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.408.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4386/M)

Autorizzazione al comune di Mede ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1974, il comune di Mede (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4387/M)

Autorizzazione al comune di Corvino San Quirico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1974, il comune di Corvino San Quirico (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4388/M)

Autorizzazione al comune di Oliva Gessi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1974, il comune di Oliva Gessi (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4389/M)

Autorizzazione al comune di Pinarolo Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1974, il comune di Pinarolo Po (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.040.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4390/M)

Autorizzazione al comune di Rocca Susella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1974, il comune di Rocca Susella (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.626.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4391/M)

Autorizzazione al comune di Zenevredo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1974, il comune di Zenevredo (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4392/M)

Autorizzazione al comune di Serravalle a Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1974, il comune di Serravalle a Po (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.423.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4393/M)

Autorizzazione al comune di Sermide ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1974, il comune di Sermide (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.926.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4394/M)

Autorizzazione al comune di Villa Poma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1974, il comune di Villa Poma (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.458.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4395/M)

Autorizzazione al comune di Alagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1974, il comune di Alagna (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.875.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4396/M)

Autorizzazione al comune di San Martino dall'Argine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1974, il comune di San Martino dall'Argine (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4397/M)

Autorizzazione al comune di Rodigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1974, il comune di Rodigo (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.511.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4398/M)

Autorizzazione al comune di Bozzolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1974, il comune di Bozzolo (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.653.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4399/M)

Autorizzazione al comune di Borgofranco sul Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1974, il comune di Borgofranco sul Po (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.672.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4400/M)

Autorizzazione al comune di Borgoforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1974, il comune di Borgoforte (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.996.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4401/M)

Autorizzazione al comune di Castellucchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1974, il comune di Castellucchio (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare al somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4402/M)

Autorizzazione al comune di Carbonara di Po ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1974, il comune di Carbonara di Po (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.563.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4403/M)

Autorizzazione al comune di Felonica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1974, il comune di Felonica (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.311.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4404/M)

Autorizzazione al comune di Gazzuolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1974, il comune di Gazzuolo (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.558.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4405/M)

Autorizzazione al comune di Gonzaga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1974, il comune di Gonzaga (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.236.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4406/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 218

Corso dei cambi del 15 novembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	664,30	664,30	666,30	664,30	665,75	664,20	664 —	664,30	664,30	664,30
Dollaro canadese	671,90	671,90	671,50	671,90	672,50	671,80	671,50	671,90	671,80	671,80
Franco svizzero	249 —	249 —	248 —	249 —	241 —	248,90	248 —	249 —	249 —	249 —
Corona danese	113 —	113 —	113 —	113 —	112,70	112,95	112,85	113 —	113 —	113 —
Corona norvegese	122,45	122,45	122,50	122,45	121,80	122,40	122,34	122,45	122,40	122,40
Corona svedese	154,40	154,40	154,20	154,40	153,90	154,40	154,25	154,40	154,40	154,40
Fiorino olandese	256,51	256,51	256,50	256,51	254,75	255,50	256,40	256,51	256,50	256,50
Franco belga	17,654	17,654	17,68	17,654	17,51	17,65	17,645	17,654	17,60	17,60
Franco francese	141,89	141,89	141,60	141,89	142,35	141,80	142,29	141,89	141,80	141,80
Lira sterlina	1542,50	1542,50	1544 —	1542,50	1540 —	1542,60	1541 —	1542,50	1542,50	1542,50
Marco germanico	266,85	266,85	266,30	266,85	262,80	266,80	266,50	266,85	266,80	266,80
Scellino austriaco	37,33	37,33	37,30	37,33	36,90	37,30	37,25	37,33	37,33	37,33
Escudo portoghese	26,80	26,80	26,50	26,80	26,45	26,80	26,50	26,80	26,75	26,75
Peseta spagnola	11,657	11,657	11,67	11,657	11,62	11,65	11,67	11,657	11,64	11,64
Yen giapponese	2,219	2,219	2,23	2,219	2,215	2,21	2,217	2,219	2,21	2,21

Media dei titoli del 15 novembre 1974

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	87,200
Redimibile 3,50 % 1934	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,675
» 5 % (Ricostruzione)	86,350
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,200
» 5 % (Città di Trieste)	83,550
» 5 % (Beni esteri)	83,825
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,950
» 5,50 % » » 1968-83	82,875
» 5,50 % » » 1969-84	87 —
» 6 % » » 1970-85	90,300
» 6 % » » 1971-86	88,625
» 6 % » » 1972-87	88,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,250
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,400
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,225
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	85,800
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,150
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,850
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,400
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,450
» poliennali 7 % 1978	92,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 novembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	664,15
Dollaro canadese	671,70
Franco svizzero	248,50
Corona danese	112,925
Corona norvegese	122,395
Corona svedese	154,325
Fiorino olandese	256,455
Franco belga	17,649
Franco francese	142,09
Lira sterlina	1541,75
Marco germanico	266,675
Scellino austriaco	36,29
Escudo portoghese	26,65
Peseta spagnola	11,663
Yen giapponese	2,218

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 219

Corso dei cambi del 18 novembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	664 —	664 —	664 —	664 —	665,75	664,10	663,90	664 —	664 —	664 —
Dollaro canadese . .	671,75	671,75	671,50	671,75	672,50	671,70	671,80	671,75	671,75	671,70
Franco svizzero . .	254,10	254,10	251 —	254,10	241 —	254,10	251,25	254,10	254,10	254 —
Corona danese . . .	114,05	114,05	113,80	114,05	112,70	114,05	113,50	114,05	114,05	114 —
Corona norvegese . . .	123,38	123,38	123,20	123,38	121,80	123,25	123,35	123,38	123,38	123,35
Corona svedese	156,10	156,10	155,50	156,10	153,90	156,10	155,90	156,10	156,10	156 —
Fiorino olandese . . .	257,68	257,68	257 —	257,68	254,75	257,65	256,90	257,68	257,68	257,65
Franco belga	17,77	17,77	17,70	17,77	17,51	17,75	17,71	17,77	17,77	17,75
Franco francese . . .	142,10	142,10	142 —	142,10	142,35	142,10	142,75	142,10	142,10	142,10
Lira sterlina	1542,50	1542,50	1541,50	1542,50	1540 —	1542,50	1541,75	1542,50	1542,50	1542 —
Marco germanico . . .	270 —	270 —	269,20	270 —	262,80	270 —	270,01	270 —	270 —	270 —
Sceilino austriaco . .	37,73	37,73	37,64	37,73	36,90	37,70	37,71	37,73	37,73	37,70
Escudo portoghese .	26,86	26,86	26,80	26,86	26,45	26,85	26,82	26,86	26,86	26,85
Peseta spagnola . . .	11,67	11,67	11,68	11,67	11,62	11,65	11,70	11,67	11,67	11,65
Yen giapponese	2,219	2,219	2,23	2,219	2,215	2,21	2,2190	2,219	2,21	2,21

Media dei titoli del 18 novembre 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 . .	87,425
Redimibile 3,50 % 1934 .	100,025
» 3,50 % (Ricostruzione) . . .	82,500
» 5 % (Ricostruzione)	85,750
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,675
» 5 % (Città di Trieste)	83,350
» 5 % (Beni esteri) . .	83,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	82,750
» 5,50 % » » 1968-83	82,875
» 5,50 % » » 1969-84	86,900
» 6 % » » 1970-85 .	90,300
» 6 % » » 1971-86 . .	88,625
» 6 % » » 1972-87 . . .	88,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977 . .	99,25
» » » 5,50 % 1977 . .	100,45
» » » 5,50 % 1978 . .	99,45
» » » 5,50 % 1979 . . .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975) .	96,400
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,225
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	85,525
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	83,050
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	85,850
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	84,400
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) .	81,525
» poliennali 7 % 1978	92,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 novembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	663,95
Dollaro canadese	671,775
Franco svizzero	252,675
Corona danese	113,775
Corona norvegese	123,365
Corona svedese	156 —
Fiorino olandese	257,29
Franco belga	17,74
Franco francese	142,275
Lira sterlina	1542,125
Marco germanico	270,005
Scellino austriaco	37,72
Escudo portoghese	26,84
Peseta spagnola	11,685
Yen giapponese	2,219

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Pugnano », in S. Giuliano Terme

Con decreto ministeriale 2 novembre 1974, il rag. Francesco Drago è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Pugnano », in Pugnano di S. Giuliano Terme (Pisa), in sostituzione del sig. Giuseppe Greco che ha chiesto di essere esonerato dall'incarico.

(9069)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Consorzio agricolo provinciale C.A.P. », in Pisa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 31 ottobre 1974, il rag. Francesco Drago è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola « Consorzio agricolo provinciale C.A.P. », in Pisa, in sostituzione del sig. Giuseppe Greco che ha chiesto di essere esonerato dall'incarico.

(9070)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Siena ad acquistare tre immobili

Con decreto del prefetto di Siena 15 giugno 1974, n. 2938, il rettore *pro-tempore* dell'Università degli studi di Siena è stato autorizzato ad acquistare tre immobili al prezzo di lire 40.000.000, da destinare a sede di istituti scientifici della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

(9059)

Autorizzazione all'Università degli studi di Bari ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Bari 15 novembre 1973, numero 5050/1.14.6, il rettore *pro-tempore* dell'Università degli studi di Bari è stato autorizzato ad acquistare il complesso immobiliare di proprietà dell'impresa Michele Lobosco sito in Bari, via Napoleone Colasianni, da destinare a casa della studentessa, al prezzo di L. 556.000.000.

(9060)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 1° maggio 1974 al 7 maggio 1974, all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « Foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) numero 1041/74, n. 1061/74, n. 1064/74, n. 1109/74 e n. 1116/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			1°-5-1974	dal 2-5-1974 al 3-5-1974	dal 4-5-1974 al 6-5-1974	7-5-1974	1°-5-1974	dal 2-5-1974 al 3-5-1974	dal 4-5-1974 al 6-5-1974	7-5-1974
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:								
	07.06-300	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	110,36 (1)	110,36 (1)	110,36 (1)	110,36 (1)	24,92 (1)	24,92 (1)	24,92 (1)	24,92 (1)
11.01-C	11.01-530	Farina di orzo	1.459,60	1.459,60	1.459,60	1.459,60	1.103,60	1.103,60	1.103,60	1.103,60
11.01-D	11.01-550	Farina di avena	955,50	955,50	1.275,90	1.275,90	599,50	599,50	919,90	919,90
11.01-E		Farina di granturco:								
	11.01-911	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5% in peso	813,82	813,82	813,82	1.134,22	457,82	457,82	457,82	778,22
	11.01-915	II. altra	437,17	437,17	437,17	618,73	259,17	259,17	259,17	440,73
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
11.01-G	11.01-991	Farina di grano saraceno	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
11.01-H	11.01-992	Farina di miglio	754,72	936,28	936,28	936,28	576,72	758,28	758,28	758,28
11.01-IJ	11.01-993	Farina di scagliola	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
11.01-K	11.01-994	Farina di sorgo	663,58	663,58	845,14	1.026,70	485,58	485,58	667,14	848,70
11.01-L	11.01-995	Farine altre	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:								
		A. semole e semolini:								
	11.02-050	II. di segala	4.061,25	4.061,25	4.061,25	4.061,25	3.705,25	3.705,25	3.705,25	3.705,25
	11.02-070	III. di orzo	1.459,60	1.459,60	1.459,60	1.459,60	1.103,60	1.103,60	1.103,60	1.103,60
	11.02-090	IV. di avena	955,50	955,50	1.275,90	1.275,90	599,50	599,50	919,90	919,90

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:							
			Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			1°-5-1974	dal 2-5-1974 al 3-5-1974	dal 4-5-1974 al 6-5-1974	7-5-1974	1°-5-1974	dal 2-5-1974 al 3-5-1974	dal 4-5-1974 al 6-5-1974	7-5-1974
11.02 (*segue*)		V di granturco:								
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso								
	11.02-111	1. destinati alla industria della birra (2)	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-114	2. altri	813,82	813,82	813,82	1 134,22	457,82	457,82	457,82	778,22
	11.02-117	b. altri	437,17	437,17	437,17	618,73	259,17	259,17	259,17	440,73
	11.02-130	VI di riso	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-191	VII di grano saraceno	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-192	VIII di miglio	754,72	936,28	936,28	936,28	576,72	758,28	758,28	758,28
	11.02-193	IX di sorgo	663,58	663,58	845,14	1 026,70	485,58	485,58	667,14	848,70
	11.02-195	X altri	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		B cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. mondati (decorticati o pilati):								
	11.02-210	1. di orzo	1.159,14	1.159,14	1 159,14	1 159,14	981,14	981,14	981,14	981,14
		2. di avena:								
	11.02-230	aa avena spuntata	517,62	517,62	699,18	699,18	339,62	339,62	521,18	521,18
	11.02-250	bb altra	777,50	777,50	1.097,90	1 097,90	599,50	599,50	919,90	919,90
	11.02-271	3. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-275	4. di miglio	1.082,24	1.367,04	1 367,04	1 367,04	904,24	1.189,04	1.189,04	1.189,04
		b mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):								
	11.02-310	1. di orzo	1.159,14	1.159,14	1 159,14	1 159,14	981,14	981,14	981,14	981,14
	11.02-330	2. di avena	777,50	777,50	1 097,90	1 097,90	599,50	599,50	919,90	919,90
	11.02-371	3. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-375	4. di miglio	1.082,24	1.367,04	1 367,04	1 367,04	904,24	1.189,04	1.189,04	1.189,04
		II di altri cereali:								
	11.02-401	a. di frumento	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-402	b. di segala	2.915,64	2.915,64	2 915,64	2 915,64	2.737,64	2.737,64	2.737,64	2.737,64
	11.02-403	c. di granturco	584,55	584,55	584,55	869,35	406,55	406,55	406,55	691,35
	11.02-404	d. di sorgo	939,84	939,84	1.224,64	1 509,44	761,84	761,84	1.046,64	1.331,44
	11.02-405	e. altri	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		C cereali perlati:								
	11.02-511	I. di frumento	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-515	II. di segala	3.471,71	3.471,71	3 471,71	3 471,71	3.293,71	3.293,71	3.293,71	3.293,71

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:							
			Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			1°-5-1974	dal 2-5-1974 al 3-5-1974	dal 4-5-1974 al 6-5-1974	7-5-1974	1°-5-1974	dal 2-5-1974 al 3-5-1974	dal 4-5-1974 al 6-5-1974	7-5-1974
11.02 (*segue*)	11.02-530	III. di orzo	1.888,94	1.888,94	1.888,94	1.888,94	1.532,94	1.532,94	1.532,94	1.532,94
	11.02-571	IV. di avena	711,29	711,29	996,09	996,09	533,29	533,29	818,09	818,09
	11.02-572	V. di granturco	584,55	584,55	584,55	869,35	406,55	406,55	406,55	691,35
	11.02-573	VI. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-574	VII. di miglio	1.082,24	1.367,04	1.367,04	1.367,04	904,24	1.189,04	1.189,04	1.189,04
	11.02-575	VIII. di sorgo	939,84	939,84	1.224,64	1.509,44	761,84	761,84	1.046,64	1.331,44
	11.02-576	IX. altri	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:								
	11.02-621	I. di frumento	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-625	II. di segala	2.277,69	2.277,69	2.277,69	2.277,69	2.099,69	2.099,69	2.099,69	2.099,69
	11.02-640	III. di orzo	803,14	803,14	803,14	803,14	625,14	625,14	625,14	625,14
	11.02-660	IV. di avena	517,62	517,62	699,18	699,18	339,62	339,62	521,18	521,18
	11.02-681	V. di granturco	437,17	437,17	437,17	618,73	259,17	259,17	259,17	440,73
	11.02-682	VI. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-683	VII. di miglio	754,72	936,28	936,28	936,28	576,72	758,28	758,28	758,28
	11.02-684	VIII. di sorgo	663,58	663,58	845,14	1.026,70	485,58	485,58	667,14	848,70
	11.02-685	IX. altri	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. cereali schiacciati:								
	11.02-710	1. di orzo	803,14	803,14	803,14	803,14	625,14	625,14	625,14	625,14
	11.02-730	2. di avena	517,62	517,62	699,18	699,18	339,62	339,62	521,18	521,18
	11.02-771	3. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-775	4. di miglio	754,72	936,28	936,28	936,28	576,72	758,28	758,28	758,28
		b. fiocchi:								
	11.02-830	1. di orzo	1.582,06	1.582,06	1.582,06	1.582,06	1.226,06	1.226,06	1.226,06	1.226,06
	11.02-840	2. di avena	1.022,43	1.022,43	1.378,43	1.378,43	666,43	666,43	1.022,43	1.022,43
	11.02-851	3. di grano saraceno	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-855	4. di miglio	1.373,45	1.693,85	1.693,85	1.693,85	1.017,45	1.337,85	1.337,85	1.337,85
		II. di altri cereali:								
	11.02-861	a. di frumento	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-865	b. di segala	4.061,25	4.061,25	4.061,25	4.061,25	3.705,25	3.705,25	3.705,25	3.705,25
	11.02-891	c. di granturco	813,82	813,82	813,82	1.134,22	457,82	457,82	457,82	778,22
	11.02-892	d. di sorgo	1.213,25	1.213,25	1.533,65	1.854,05	857,25	857,25	1.177,65	1.498,05
		e. altri:								
	11.02-893	1. fiocchi di riso	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-895	2. non nominati	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi 1°-5-1974	Paesi terzi dal 2-5-1974 al 3-5-1974	Paesi terzi dal 4-5-1974 al 6-5-1974	Paesi terzi 7-5-1974	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya 1°-5-1974	SAMA... dal 2-5-1974 al 3-5-1974	SAMA... dal 4-5-1974 al 6-5-1974	SAMA... 7-5-1974
11.02 (*segue*)		F. agglomerati (« pellets »):								
	11.02-930	I. di frumento	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-941	II. di segala	4.061,25	4.061,25	4.061,25	4.061,25	3.705,25	3.705,25	3.705,25	3.705,25
	11.02-942	III. di orzo	1.459,60	1.459,60	1.459,60	1.459,60	1.103,60	1.103,60	1.103,60	1.103,60
	11.02-943	IV. di avena	955,50	955,50	1.275,90	1.275,90	599,90	599,90	919,90	919,90
	11.02-944	V. di granturco	813,82	813,82	813,82	1.134,22	457,82	457,82	457,82	778,22
	11.02-945	VI. di riso	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-946	VII. di grano saraceno	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-947	VIII. di miglio	754,72	936,28	936,28	936,28	576,72	758,28	758,28	758,28
	11.02-948	IX. di sorgo	663,58	663,58	845,14	1.026,70	485,58	485,58	667,14	848,70
	11.02-949	X. altri	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:								
	11.02-950	I. di frumento	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-980	II. altri	546,82	546,82	546,82	679,96	190,82	190,82	190,82	323,96
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:								
	11.06-200	A. denaturati	288,36	288,36	288,36	288,36	zero	zero	zero	zero
		B. altri:								
	11.06-801	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.210,40	1.210,40	1.210,40	1.210,40	zero	zero	zero	zero
	11.06-805	II. non nominati	1.619,80	1.619,80	1.619,80	1.906,02	281,24	281,24	281,24	567,46
11.07		Malto, anche torrefatto:								
		A. non torrefatto:								
		I. di frumento:								
	11.07-101	a. presentato sotto forma di farina	640,80	640,80	640,80	640,80	zero	zero	zero	zero
	11.07-105	b. altro	640,80	640,80	640,80	640,80	zero	zero	zero	zero
		II. altro:								
	11.07-301	a. presentato sotto forma di farina	1.732,30 (3)	1.732,30 (3)	1.732,30 (3)	1.732,30 (3)	1.091,50	1.091,50	1.091,50	1.091,50
	11.07-305	b. non nominato	1.456,04	1.456,04	1.456,04	1.456,04	815,24	815,24	815,24	815,24
	11.07-600	B. torrefatto	1.591,32 (3)	1.591,32 (3)	1.591,32 (3)	1.591,32 (3)	950,52	950,52	950,52	950,52
11.08		Amidi e fecole; inulina:								
		A. amidi e fecole:								
	11.08-110	I. amido di granturco	1.210,40	1.210,40	1.210,40	1.210,40	zero	zero	zero	zero
	11.08-200	II. amido di riso	1.815,60	1.815,60	1.815,60	1.815,60	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			1°-5-1974	dal 2-5-1974 al 3-5-1974	dal 4-5-1974 al 6-5-1974	7-5-1974	1°-5-1974	dal 2-5-1974 al 3-5-1974	dal 4-5-1974 al 6-5-1974	7-5-1974
11.08 (*segue*)	11.08-300	III. amido di frumento	1.210,40	1.210,40	1.210,40	1.210,40	zero	zero	zero	zero
	11.08-400	IV. fecola di patate	1.210,40	1.210,40	1.210,40	1.210,40	zero	zero	zero	zero
	11.08-500	V. altri	1.210,40	1.210,40	1.210,40	1.210,40	zero	zero	zero	zero
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:								
	11.09-100	A. allo stato secco	10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	zero	zero	zero	zero
	11.09-900	B. altro	10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	zero	zero	zero	zero
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:								
		B. Glucosio e sciroppo di glucosio:								
		I. contenenti, in peso, allo stato secco 99% o più di prodotto puro:								
	17.02-231	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	zero	zero	zero	zero
	17.02-235	b. altri	3.916,00	3.916,00	3.916,00	3.916,00	zero	zero	zero	zero
		II. altri:								
	17.02-281	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	zero	zero	zero	zero
	17.02-285	b. non nominati	3.916,00	3.916,00	3.916,00	3.916,00	zero	zero	zero	zero
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
	17.05-401	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	zero	zero	zero	zero
	17.05-405	II. altri	3.916,00	3.916,00	3.916,00	3.916,00	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	importazioni da:							
			Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			1°-5-1974	dal 2-5-1974 al 3-5-1974	dal 4-5-1974 al 6-5-1974	7-5-1974	1°-5-1974	dal 2-5-1974 al 3-5-1974	dal 4-5-1974 al 6-5-1974	7-5-1974
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:								
		A di cereali								
		I. di granturco o di riso								
	23.02-111	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35%, in peso	86,86	86,86	86,86	86,86	86,86	86,86	86,86	86,86
		b altri:								
	23.02-114	1. aventi tenore di amido superiore a 35% e inferiore o uguale a 45%, in peso, e che hanno subìto un processo di denaturazione (2)	138,84	138,84	138,84	138,84	138,84	138,84	138,84	138,84
	23.02-117	2 non nominati	277,68	277,68	277,68	277,68	277,68	277,68	277,68	277,68
		II di altri cereali:								
	23.02-131	a aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28% e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10%, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5%, in peso	69,78	69,78	69,78	69,78	69,78	69,78	69,78	69,68
	23.02-135	b altri	277,68	277,68	277,68	277,68	277,68	277,68	277,68	277,68
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:								
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:								
	23.03-110	I. superiore a 40%, in peso . .	10.680,00	10 680,00	10.680,00	10.680,00	zero	zero	zero	zero

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione **del dazio del 6%** sul valore in dogana della merce
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle **finanze**.
(3) Per i prodotti originari della Turchia il prelievo va ridotto di L. 310,40 per 100 kg (regolamento (CEE) n 3375/73)

(8593)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi pubblici, per esami, ad otto posti di operaio permanente di 1ª categoria in prova ed a sette posti di operaio permanente di 2ª categoria in prova, nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, con il quale è stata fissata la pianta organica degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1964, con il quale a decorrere dal 29 marzo 1961 sono state fissate, tra l'altro, le nuove piante organiche degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1966, con il quale è stato rettificato il precedente decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1964;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 784;

Tenuto conto della riserva disposta dagli articoli 22 e 27, quarto comma, della citata legge 3 giugno 1970, n. 380;

Tenuto conto della riserva disposta dalle leggi che regolano le assunzioni obbligatorie a favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Tenuto conto delle esigenze dell'Istituto universitario navale di Napoli che per fini istituzionali ha in esercizio installazioni di misura e controllo di terra e di bordo (con la nave Dectra ed il motoscafo Loran) strettamente collegate al settore delle indagini idrologiche, correntometriche, batimetriche, di elettroacustica sottomarina, chimica marina ecc.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, ed in particolare l'art. 4;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici per esami per l'Istituto universitario navale di Napoli;

a) ad otto posti di operaio permanente di 1ª categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici, per le seguenti qualifiche:

	Numero dei posti
apparecchiatore telescriventista e radiotelegrafonico di laboratorio	2
capo macchinista natanti	1
operaio chimico specializzato	1
padrone di motoscafi velocissimi	1
specialista per montaggio centrali di terra, radiogoniometri ed idrofoni	1
specialista per strumenti di misura radioelettrici	2

b) a sette posti di operaio permanente di 2ª categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici, per le seguenti qualifiche:

	Numero dei posti
attrezzature linee elettriche ed antenne R.T.	1
carpentiere in legno e ferro e armatore	1
dragatore	1
elettromeccanico	1
marinaio attrezzista	2
motorista	1

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) aver compiuto l'età di 21 anni e non superata quella di 32, salvo le elevazioni di tale limite massimo previsto dalle disposizioni in vigore;

3) buona condotta morale e civile;

4) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possono influire sul rendimento in servizio;

5) aver compiuti gli studi di istruzione obbligatoria;

6) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;

7) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà la esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domande e termine di presentazione

Le domande di ammissione ai concorsi redatte su carta legale da L. 500 secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovranno essere inviate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione 3ª - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni da computare dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione ai concorsi si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, oltre alla qualifica per la quale intendono concorrere:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il titolo di studio e gli eventuali titoli di specializzazione professionale;

e) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate;

g) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con l'indicazione, relativamente al servizio od ai servizi già conclusi, delle cause di risoluzione dei rapporti stessi;

h) l'idoneità fisica all'impiego;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) la propria attuale residenza e l'indirizzo, con il relativo codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali variazioni che dovessero intervenire successivamente;

m) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare la assegnazione all'Istituto universitario navale di Napoli.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa autenticata da un notaio o segretario comunale del comune di residenza. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

La domanda dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari.

Art. 5.

Commissioni esaminatrici - Prova di esame

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate le relative commissioni esaminatrici.

Il grado di abilità professionale degli aspiranti sarà accertato mediante l'esecuzione di una prova d'arte o esperimento pratico, a seconda della qualifica richiesta per i posti da coprire.

Le commissioni esaminatrici esprimeranno il proprio giudizio sulla idoneità dei candidati, assegnando a ciascuno un punteggio di merito, espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine professionale ed al rendimento.

La prova suddetta non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno quattordici ventesimi.

L'esecuzione della prova d'arte o esperimento pratico, avrà luogo a Napoli presso l'Istituto universitario navale, via ammiraglio F. Acton, 38, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

Presentazione dei titoli di precedenza e preferenza nella nomina

Entro il termine di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto formale invito in tale senso; gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione i documenti prescritti per dimostrare il possesso di detti titoli.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 700;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, comprési i partigiani combattenti, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 700 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 700 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27; i reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualità in base ai prescritti documenti militari;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta libera, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione nonchè la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero, il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

f) gli orfani dei caduti per la guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare il certificato su carta bollata da L. 700 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani di caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in carta da bollo da L. 700;

g) i figli dei mutilati ed invalidi dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod. 69 di cui alla precedente lettera *d*) rilasciato a nome del genitore;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del padre dell'aspirante;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 700 dal prefetto della provincia in cui risiedono;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza in carta bollata da L. 700;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o la copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza o coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 700 del prefetto della provincia nel cui territorio hanno residenza;

o) i coniugati con o senza prole e i capi famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 700 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

q) gli invalidi civili debbono presentare un certificato rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

r) gli invalidi del lavoro debbono presentare un attestato rilasciato dall'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa;

s) le vedove di guerra debbono presentare il mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra;

t) gli orfani e vedove dei caduti del lavoro debbono presentare una dichiarazione rilasciata dall'I.N.A.I.L. attestante che il genitore o coniuge è deceduto per cause di lavoro.

Art. 7.

Approvazione delle graduatorie
Dichiarazioni dei vincitori e idonei

Previo accertamento delle regolarità del procedimento, saranno approvate, con decreto ministeriale, le graduatorie generali dei candidati che hanno superato le prove dei concorsi, sulla base dell'ordine di tali graduatorie saranno dichiarati i vincitori dei concorsi stessi per ciascuna delle qualifiche e del relativo numero dei posti messi a concorso.

Le graduatorie dei vincitori saranno comunque approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, accertamenti da eseguirsi ai sensi del successivo art. 9 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

I predetti decreti ministeriali di approvazione delle graduatorie generali di quella dei vincitori del concorso e di quelle dei candidati dichiarati semplicemente idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.
Presentazione dei documenti per la nomina

Gli aspiranti dichiarati vincitori dei concorsi riceveranno apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione essi saranno invitati, con la stessa comunicazione a presentare entro il termine perentorio di giorni trenta i documenti sottoelencati:

1) certificato di compimento degli studi elementari.

E' data facoltà di sostituire il certificato originale con una copia autenticata dal notaio su carta da bollo da L. 700;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 700, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 700 rilasciato dal comune di origine e di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 700 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 700, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato su carta da bollo da L. 700 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti l'idoneità fisica all'impiego. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato di idoneità dell'aspirante deve contenere, ai sensi rispettivamente dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto la capacità lavorativa e, per la natura e grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione potrà, in ogni caso, far sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia;

7) documenti concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali (estratto del foglio matricolare per quelli della Marina militare), copia o estratto del foglio matricolare per sottoufficiali e militari di truppa o del Corpo equipaggi marittimi in carta bollata da L. 700 per ogni foglio.

Coloro che si trovino in congedo illimitato provvisorio o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia o estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente cosiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 700.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nella lista di leva in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco.

Dei documenti elencati i seguenti devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di invito di cui all'art. 9;

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 7 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 49, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri. Anche tale certificato dovrà essere prodotto unicamente ai documenti in carta libera ora menzionati.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero della pubblica istruzione, o presso altre amministrazioni dello Stato ed enti di qualsiasi natura. Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di far riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

I profughi dei territori di confine hanno inoltre la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dalla amministrazione a proprio insindacabile ed esclusivo giudizio.

Art. 9.
Nomina

I vincitori dei concorsi che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguiranno la nomina ad operaio in prova nella 1ª o 2ª categoria nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici, con assegnazione all'Istituto universitario navale di Napoli e con l'obbligo di permanere in tale sede per almeno cinque anni.

Agli stessi sarà corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme in vigore all'atto della nomina e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1974
Registro n. 46 *Istruzione, foglio n.* 294

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione universitaria - Divisione III - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .), via . . . . . . n. . . (c.a.p. . . .) chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a (1) posti di operaio permanente di (1) categoria in prova nel ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici, per la seguente qualifica . . . . . .

Fa presente (2) di avere diritto all'elevamento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali nel comune di (3);

c) non ha riportato condanne penali (4);

d) è in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito il . . . . . presso . . . ., e dei sottoelencati titoli professionali di specializzazione . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente;

f) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5);

g) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale a norma dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
h) è disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione all'Istituto universitario navale di Napoli;
i) di appartenere alla seguente categoria (6) . .,
l) che ogni eventuale comunicazione gli venga inviata al seguente indirizzo: via . . . . c.a.p..

Data . . .

Firma (7) . . . .

---

(1) Ad otto posti per il concorso ad operai di 1ª categoria e a sette posti per quello di 2ª categoria. Si fa presente che nel caso in cui il candidato intenda partecipare ad entrambi i concorsi dovrà produrre due distinte domande.
(2) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino nelle condizioni previste dalle norme che consentano l'elevamento di tale limite massimo.
(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione nelle liste elettorali, indicarne chiaramente i motivi.
(4) A questa dichiarazione sono tenuti gli aspiranti che abbiano riportato tali condanne.
(5) Da omettere in caso negativo; se affermativo indicare dettagliatamente l'amministrazione, il tipo di servizio, la durata e le eventuali cause di risoluzione.
(6) Invalidi e categorie assimilate. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengono a dette categorie.
(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del comune di residenza.
Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o in servizio militare è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

(8870)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Commissione esaminatrice del concorso interno, per esami, a diciassette posti di addetto principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto addetto al traffico aereo della Direzione generale dell'aviazione civile riservato agli impiegati della carriera esecutiva.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto ministeriale del 12 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1972, registro n. 9 Trasporti, foglio n. 69, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a diciotto posti di addetto principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto addetto al traffico aereo della Direzione generale dell'aviazione civile, riservato agli impiegati della carriera esecutiva in possesso di determinati requisiti;
Visto il decreto ministeriale del 19 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1973, registro n. 1 Trasporti, foglio n. 372, con il quale i posti messi a concorso sono stati ridotti da diciotto a diciassette;
Considerata la necessità di procedere alla nomina della relativa commissione esaminatrice;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice per il concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Lopez dott. Claudio, dirigente superiore nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile.

Membri:

Nardone prof. Giulio, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'isttiuto tecnico commerciale «Cattaneo» di Roma;
Caputo prof. Vittorio, ordinario di ragioneria nell'istituto tecnico commerciale «Gioberti» di Roma;
Lioi dott. Luigi, primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile;
Li Bassi dott. Renato Maria, ispettore principale nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della Direzione generale dell'aviazione civile.

Segretario:

Ceccarani dott. Bruno, ispettore nel ruolo della carriera direttiva del personale amministrativo della direzione generale summenzionata.

Alla commissione viene aggregato in qualità di membro aggiunto per le prove di lingua straniera il dott. Mercuri Lamberto, ispettore nel ruolo degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della Direzione generale dell'aviazione civile.
A coloro i quali spetta verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.
La relativa spesa graverà sul cap. 1322 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per il corrente esercizio finanziario e per l'importo presumibile di lire 100.000 (centomila).
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 agosto 1974

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1974
Registro n. 11 Trasporti, foglio n. 153

(8741)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nel comune di Roma.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 gennaio 1974 per il conferimento del posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nel comune di Roma;
Visto il decreto ministeriale in data 15 ottobre 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;
Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;
Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nel comune di Roma, nell'ordine appresso indicato:

1. Vercesi dott. Celestino . . . . punti 110,99 su 150
2. Iozzia dott. Guglielmo . . . . » 103,18 »
3. Aiello dott. Salvatore . . . . » 102,79 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1974

p. *Il Ministro*: RUSSO

(9080)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1974, n. 42.

Concessione di contributi a comuni, province, enti di diritto pubblico e loro consorzi per l'avvio ed il miglioramento di attività termali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 128 *del* 27 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella prospettiva di una disciplina organica delle attività delle stazioni termali, la presente legge interviene con contributi al fine di potenziare le terme a gestione pubblica che siano qualificate per specifiche caratteristiche delle acque, sotto l'aspetto terapeutico, con particolare riguardo ai momenti della prevenzione e della riabilitazione.

I contributi di cui al comma precedente sono erogati in favore dei comuni, delle province, degli enti di diritto pubblico e dei loro consorzi sia per iniziative di avvio che per iniziative di miglioramento.

Art. 2.

Le amministrazioni interessate dovranno allegare alla domanda di contributo i seguenti documenti:

a) copia della deliberazione o delle deliberazioni dell'organo competente con le quali si esprime la determinazione di chiedere il contributo regionale, si approva il progetto di massima tecnico-finanziario delle attività da realizzare e si indicano i mezzi per far fronte alla spesa complessiva;

b) relazione tecnica sulle specifiche qualità terapeutiche delle acque, corredata di dati statistici sulla frequenza degli utenti negli ultimi tre anni con relativo quadro nosologico.

Art. 3.

Le domande per la concessione dei contributi e la relativa documentazione dovranno pervenire alla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La giunta regionale istruisce le domande presentate e formula le proposte per un piano di distribuzione dei fondi. Il consiglio esamina tali proposte e le approva.

Art. 5.

Nella concessione dei contributi verrà tenuto conto delle domande connesse alla realizzazione delle seguenti finalità:

a) qualificazione, sotto l'aspetto sanitario, delle prestazioni di assistenza termale, anche con l'acquisto di attrezzature di tipo diagnostico e terapeutico inerenti la specificità delle acque e con la costruzione, l'adattamento o l'ampliamento di strutture e reparti;

b) organizzazione di servizi di rilevazione statistica epidemiologica, attuazione di indagini documentative di particolari patologie comuni a determinati gruppi di utenti;

c) ricerche ed interventi per sistemazione dei bacini e delle sorgenti, al fine di preservare ed incrementare il patrimonio idrologico.

Art. 6.

Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata per l'esercizio 1974 la spesa di L. 200.000.000.

All'onere di cui al primo comma del presente articolo la amministrazione regionale fa fronte con la istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1974 ed il prelievo di pari importo:

a) quanto a L. 100.000.000 dal fondo di cui al cap. 75200 « Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo - Somma destinata a fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione » quota residua della somma assegnata dallo Stato per l'esercizio 1973 in applicazione dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo quanto consentito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64;

b) quanto a L. 100.000.000 dal fondo di cui al cap. 75200 del bilancio per l'esercizio 1974 relativo al fondo per i programmi regionali di sviluppo assegnato in applicazione dello art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'esercizio 1974.

Art. 7.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 75200. — Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (art. 9 legge 16 maggio 1970, n. 281) . . . . L. 100.000.000

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 65800. — Contributi a comuni, province, loro consorzi ed altri enti di diritto pubblico per l'avvio ed il miglioramento delle attività termali (c.n.i.) - (titolo II - sezione III - categoria 11ª - rubrica 1ª) . . . . L. 200.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 75200. — Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (art. 9 legge 16 maggio 1970, n. 281) . . . . » 100.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 26 agosto 1974

FANTI

(8079)

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1974, n. 43.

Interventi urgenti per la ristrutturazione e la riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 129 *del* 27 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

In base al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, la Regione assume a proprio carico l'esecuzione e la manutenzione di opere per la ristrutturazione e la riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna.

Tali opere riguardano i porti classificati di Cattolica, Cesenatico, Porto Garibaldi e Rimini (2ª e 3ª classe della 2ª categoria), ed il porto di Goro; le stesse sono finalizzate all'incremento delle attività marittime e dallo sviluppo socio-economico della fascia costiera e dell'entroterra, secondo le linee della programmazione regionale e comprensoriale, con particolare riguardo alle esigenze della pesca.

Gli interventi comprendono:

a) la costruzione di opere portuali e di opere edilizie a servizio dell'attività regionale portuale, l'installazione di impianti e di attrezzature fisse per il carico, lo scarico ed il deposito di merci, nonchè per il traffico dei passeggeri;

b) la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere, degli impianti e delle attrezzature di cui alla lettera *a)*, compreso il mantenimento di idonei fondali anche alle imboccature, nonchè l'illuminazione e la pulizia degli ambiti portuali;

c) l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di mezzi effossori e di servizio.

Per quanto riguarda le spese sostenute dalla regione Emilia-Romagna per l'esecuzione di opere portuali, a far tempo dal 1° aprile 1972 cessano di avere efficacia le norme, di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, relative al rimborso da parte dei comuni e delle amministrazioni provinciali delle spese stesse.

Art. 2.

Programmi di intervento

Il consiglio regionale, su proposta della giunta approva i programmi di intervento e la conseguente destinazione dei finanziamenti relativamente alle opere di cui alla lettera *a)* del precedente art. 1.

La giunta regionale assume le deliberazioni relative alle opere di cui alla lettera *b)* ed agli interventi di cui alla lettera *c)* dello stesso art. 1

La giunta regionale formula le sue proposte, ed assume le sue deliberazioni di cui ai precedenti commi, previa consultazione delle amministrazioni provinciali, del comitato circondariale di Rimini, dei comuni e delle rappresentanze dei comprensori interessati.

Art. 3.

Esecuzione delle opere

Alla progettazione ed alla esecuzione delle opere la Regione provvede direttamente attraverso i propri uffici del genio civile.

I progetti esecutivi delle opere e relative eventuali varianti sono approvati dalla giunta regionale, previa acquisizione dei pareri dei competenti organi tecnici consultivi regionali.

L'approvazione dei progetti implica dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle relative opere.

La giunta provvede altresì alla emanazione di tutti gli atti successivi all'approvazione del progetto e connessi alla gestione dei lavori.

La giunta, ai fini dell'accelerazione dei tempi di attuazione delle opere, può delegare l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente al presidente o a singoli componenti della giunta regionale secondo le direttive dalla stessa deliberate.

Rimane comunque demandata alla competenza della giunta l'approvazione degli atti di collaudo.

Per le opere di cui alla presente legge restano applicabili nei confronti delle amministrazioni provinciali e comunali e dei loro consorzi le norme di cui alla legge 24 giugno 1929, n. 1137.

Nell'ambito del rapporto di cui alla stessa legge, la giunta provvede all'erogazione dei finanziamenti con le seguenti modalità:

a) 30 % previa produzione da parte degli enti attuatori dell'atto formale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato, oppure della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione degli stessi in economia diretta;

b) 50 % previa dimostrazione da parte degli enti attuatori di avere effettivamente erogato per l'esecuzione dei lavori predetti almeno i 2/3 della somma di cui alla precedente lettera *a)*;

c) 20 % in sede di omologazione degli atti di collaudo.

Su richiesta degli enti attuatori, la giunta regionale potrà disporre a favore degli stessi l'avvalimento degli uffici regionali del genio civile o il comando del relativo personale secondo quanto previsto dalla legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, come modificata dalla legge regionale 23 luglio 1973, n. 68

Art. 4.

Agevolazioni finanziarie per le imprese appaltatrici

Sono applicabili alla esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge le agevolazioni finanziarie di cui al decreto del Ministro per il tesoro 25 novembre 1972 (e successive modifiche e proroghe) recante disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici dei lavori.

Sono altresì applicabili ai lavori suddetti le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1974, n. 8, recante norme in materia di appalti di opere pubbliche.

Art. 5.

Autorizzazione di spesa

Per la realizzazione degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione dei porti di cui alla lettera *a)* dell'art. 1, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1974 la spesa di lire 2.000.000.000.

Per la esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, compreso il mantenimento di idonei fondali alle imboccature, nonchè per la illuminazione e la pulizia dei medesimi, di cui alla lettera *b)* dell'art. 1, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1974 la utilizzazione della somma di lire 400.000.000 di cui al cap. 36100 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1974.

Per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di mezzi effossori e di servizio, di cui alla lettera *c)* dell'art. 1, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1974 la utilizzazione della somma di L. 140.000.000 di cui al cap. 73370 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1974.

Art. 6.

Copertura finanziaria

Ai nuovi oneri di L. 2.000.000.000 derivanti dalla attuazione degli interventi di cui al primo comma del precedente art. 5, l'amministrazione regionale fa fronte mediante la istituzione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1974, ed il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al cap. 75200 del bilancio per l'esercizio medesimo, relativo all'assegnazione statale di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce inclusa nell'elenco n. 5 annesso al bilancio per l'esercizio finanziario 1974.

Art. 7.

Variazioni di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in diminuzione:*

Cap. 75200. — Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a fare fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . L. 2.000.000.000

b) *Variazioni in aumento:*

Cap. 73355. — Costruzione di opere portuali e di opere edilizie a servizio dell'attività regionale portuale, l'installazione di impianti e di attrezzature fisse per il carico, lo scarico ed il deposito di merci, nonchè per il traffico dei passeggeri, nei porti classificati di Cattolica, Cesenatico, Porto Garibaldi e Rimini (2ª e 3ª classe della 2ª categoria) e nel porto di Goro (c.n.i.) - (titolo II - sezione IV - categoria 9ª - rubrica 16ª) . . . . » 2.000.000.000

Art. 8.

Norma finale

La legge regionale che disciplinerà organicamente i settori di competenza regionale relativi al sistema portuale dell'Emilia-Romagna, e che conferirà la delega delle relative funzioni amministrative, detterà anche le opportune norme di raccordo con la presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 26 agosto 1974

FANTI

(8080)

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1974, n. **44**.

Rifinanziamento, con modifiche ed integrazioni, della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 46 « Concessione di contributi straordinari alle province, ai comuni ed ai loro consorzi per l'acquisizione ed il potenziamento dei pubblici servizi di trasporto di linea per viaggiatori ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 130 *del* 27 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi finanziari previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 46, nel testo modificato della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di L. 14.000.000.000 per gli esercizi 1974, 1975, 1976 e 1977 in ragione di L. 3.500.000.000 annue.

Art. 2.

All'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 46 è aggiunto il seguente comma:

Nella stessa misura del comma precedente può essere concesso un contributo per l'acquisto di natanti da impiegare in servizio di linea, per viaggiatori, di navigazione interna da svolgere in gestione diretta ai sensi del predetto testo unico n. 2578.

Art. 3.

L'art. 4 della legge 18 dicembre 1973, n. 46 è sostituito dal seguente:

Le domande di contributo, redatte separatamente per ogni tipo di contributo richiesto, sono rivolte al presidente della giunta regionale, corredate della relativa delibera dei competenti organi dell'ente richiedente.

Dette domande devono essere prodotte: per il 1974 entro quaranta giorni dalla entrata in vigore della presente legge; per gli anni 1975, 1976 e 1977 entro il 30 aprile degli anni predetti.

Dette domande oltre ad una adeguata illustrazione della pertinenza delle spese all'oggetto ed alle finalità stabilite dalla legge, devono contenere elementi sufficienti a dimostrare la rispondenza delle spese stesse alle linee direttive di un organico piano di sviluppo, ad ambito previsionale anche poliennale, dei servizi di trasporto pubblico di linea per viaggiatori, da esercitare in gestione diretta ai sensi del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578.

Art. 4.

L'art. 5 della legge 18 dicembre 1973, n. 46 è sostituito dal seguente:

Su proposta della giunta, il consiglio regionale delibera il programma di ripartizione dei contributi, tenendo conto dei fondi disponibili, della situazione finanziaria degli enti richiedenti, della rispondenza delle spese alla programmazione regionale. A questo ultimo fine dovrà aversi particolare riguardo al fatto che il complesso delle linee di trasporto comprese in un bacino di traffico viene gestito dagli enti locali interessati mediante consorzi costituiti ai sensi del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578.

L'entità dei contributi assegnabile in base al programma di ripartizione è comunicata agli enti richiedenti.

Il presidente della giunta regionale, in esecuzione del programma di ripartizione, dispone l'erogazione dei singoli contributi su presentazione dei prescritti documenti attestanti la reale effettuazione delle spese.

Art. 5.

Alle domande di contributo prodotte entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge 18 dicembre 1973, n. 46 continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni di detta legge.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dai predetti interventi finanziari, l'amministrazione regionale provvede mediante la iscrizione sullo stato di previsione della spesa dei bilanci per gli esercizi 1974, 1975, 1976 e 1977 di appositi capitoli di spesa dotati di uno stanziamento annuo di L. 3.500.000.000, la cui copertura è garantita dall'assegnazione annua statale di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

Per l'esercizio 1974 l'amministrazione regionale provvede mediante il prelevamento della somma di L. 3.500.000.000 dal fondo di cui al cap. 75200 relativo al finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

Art. 7.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 74150. — Contributi straordinari alle province, ai comuni ed ai loro consorzi per la acquisizione ed il potenziamento dei pubblici servizi di trasporto di linea per viaggiatori (titolo II - sezione IV - rubrica 18ª - categoria 11ª) . . . . L. 3.500.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 75200. — Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo. Somma destinata a fare fronte a provvedimenti regionali in corso di approvazione . . . . » 3.500.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 26 agosto 1974

FANTI

(8081)

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1974, n. **45**.

Rifinanziamento e integrazione per gli esercizi 1974-1975 degli interventi di cui all'art. 2, lettere a) e b), della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14 « Concorso nelle spese sostenute dai comuni e loro consorzi per la realizzazione e la gestione di asili-nido comunali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 131 *del* 28 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, lettera *a*), della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14, è autorizzata per l'esercizio 1974 la spesa di L. 350.000.000.

Nel caso che, attuati gli interventi di cui all'art. 2, lettera *a*), abbiano a sussistere disponibilità residue, sono assegnati sullo stanziamento di cui al primo comma contributi nella forma di concorso alle spese di gestione, anche a favore di asili-nido la cui attività si protragga per tutto il corso dell'anno e che non abbiano beneficiato nel medesimo esercizio finanziario del contributo previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1971, numero 1044.

La misura di tale contributo è stabilita in L. 20.000.000.

Le modalità e i termini per la concessione sono quelli previsti dagli articoli 3, 5, 9 della legge regionale 22 dicembre 1972, numero 14.

Per l'attuazione degli interventi di cui al primo comma della presente legge, la regione Emilia-Romagna stanzierà sul bilancio per l'esercizio finanziario 1975 la somma di L. 450.000.000, la cui copertura finanziaria sarà determinata con distinto provvedimento legislativo regionale da approvare in concomitanza con l'approvazione del progetto di legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1975, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse di cui lo stesso progetto autorizzerà l'acquisizione, e tenuto conto dell'assegnazione per l'esercizio 1975 della quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di spettanza della Regione medesima.

L'efficacia delle disposizioni della presente legge, limitatamente agli interventi di cui al comma precedente relativi all'esercizio 1975, è subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo richiamato nel comma medesimo.

Art. 2.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, lettera *b*), della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14, è autorizzata rispettivamente per gli esercizi 1974 e 1975 la spesa di:

L. 60.000.000 quanto al 1974;

L. 60.000.000 quanto al 1975.

Le modalità e i termini per la concessione sono quelli previsti dagli articoli 3, 6, 9 della legge regionale 22 dicembre 1972, numero 14.

Art. 3.

All'onere di L. 350.000.000, derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede per l'esercizio 1974 mediante il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 48100, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nella apposita voce inclusa nell'elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio medesimo.

All'onere di L. 60.000.000, derivante dall'attuazione dell'articolo 2 della presente legge, l'amministrazione regionale provvede, per l'esercizio 1974, mediante il prelievo di pari importo dai fondi di cui al cap. 75100, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce inclusa nell'elenco n. 4 annesso al bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 4.

Al bilancio per l'esercizio 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 48100. — Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . L. 350.000.000

Cap. 75100. — Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . L. 60.000.000

b) *Variazioni in aumento*:

Cap. 21200. — Concorso nelle spese di gestione degli asili-nido, la cui attività inizi ad esercizio inoltrato e la cui spesa annua di gestione sia inferiore a venti milioni (legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14, art. 2, lettera *a*) . . . L. 350.000.000

Cap. 65400. — Concorso nelle spese per il riadattamento di edifici già di proprietà di comuni o di consorzi di comuni da destinare ad asili-nido (legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14, articolo 2, lettera *b*) . . . . L. 60.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 26 agosto 1974

FANTI

(8982)

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1974, n. 46.

Costituzione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia-Romagna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 132 *del* 28 *agosto* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Costituzione dell'Istituto per i beni artistici culturali e naturali della regione Emilia-Romagna

E' costituito l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della regione Emilia-Romagna.

L'istituto costituisce uno strumento della programmazione regionale nel settore dei beni artistici, culturali e naturali, nell'ambito delle competenze regionali.

L'istituto ha personalità giuridica ed il suo funzionamento è regolato dalla presente legge nonchè da uno statuto e da un regolamento. Lo statuto e il regolamento sono deliberati a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione, sentiti i propri organi, e approvati dal consiglio regionale.

Art. 2.

Compiti dell'istituto

L'istituto, sulla base degli indirizzi del consiglio regionale e delle direttive della giunta, in considerazione di analoghe attività svolte dallo Stato e in eventuale collaborazione con lo stesso, svolge attività conoscitive, operative, di ricerca, di consulenza e di informazione.

L'istituto provvede:

a) a costituire un inventario regionale dei beni artistici, culturali e naturali e ad elaborare il materiale in relazione alle esigenze della Regione, delle province e dei comuni;

b) a definire i programmi e le metodologie uniformi per il censimento di detti beni;

c) a stabilire convenzioni con province, comuni o comunità montane e comprensori ai fini del censimento svolto da tali enti; a coordinare l'attuazione o ad assicurarla con intervento diretto;

d) a fornire consulenze e sussidi tecnici agli enti locali interessati per l'effettuazione del censimento e per l'attività culturale e di diffusione dei risultati;

e) a formare personale specializzato nei settori di attività dell'istituto, nell'ambito della normativa predisposta dalle leggi regionali.

L'istituto è organo di consulenza della Regione e degli enti locali per quanto attiene alle indagini, alla valorizzazione e al restauro del patrimonio storico ed artistico e ad ogni funzione relativa ai beni artistici, culturali e naturali, nonché alla tutela, valorizzazione e conservazione dei centri storici.

Art. 3.

Attività dell'istituto

L'istituto opera, secondo programmi annuali e pluriennali, sia direttamente che tramite convenzioni con enti ed istituti per fini connessi con la propria attività.

L'istituto inoltre può stipulare volta per volta, con gli enti ed istituti predetti, contratti di ricerca per indagini e studi particolari.

Art. 4.

Organi dell'istituto

Sono organi dell'istituto:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Sono organi consultivi dell'istituto:

a) il comitato regionale per i beni culturali;

b) le commissioni comunali o comprensoriali;

c) le commissioni provinciali;

d) le commissioni per le zone storiche di confine.

I predetti organi consultivi sono anche organi di consulenza della giunta regionale. Allorché sono convocati a tal fine, la riunione è presieduta dall'assessore regionale competente.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione dell'istituto è nominato con decreto del presidente della Regione ed è composto:

a) dal presidente, che lo presiede, eletto dal consiglio regionale secondo le modalità di cui all'art. 62 dello statuto della Regione;

b) da tredici membri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a sette nomi;

c) da due rappresentanti per ogni provincia, di cui uno designato dal consiglio provinciale e uno dal consiglio del comune capoluogo.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente dell'istituto, di propria iniziativa o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. Può essere altresì convocato dal presidente della Regione.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Per la deliberazione dello statuto e del regolamento nonché per le loro modifiche, è necessaria la maggioranza assoluta.

I componenti del consiglio di amministrazione restano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il consiglio di amministrazione è sciolto con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione del consiglio regionale, per accertate e gravi irregolarità o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'istituto. Con lo stesso decreto di scioglimento è nominato un commissario per la provvisoria gestione dello istituto.

Gli organi disciolti devono essere ricostituiti, nel termine di due mesi dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 6.

Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione:

a) elegge a maggioranza, tra i suoi membri, nella prima seduta, due vicepresidenti;

b) delibera i programmi generali e di attuazione, sentito il comitato regionale per i beni culturali, e li sottopone per l'approvazione al consiglio regionale;

c) delibera i singoli programmi di ricerca;

d) delibera lo statuto e le sue modificazioni;

e) delibera il regolamento interno, ivi compresi la pianta organica del personale dipendente e il trattamento giuridico ed economico dello stesso;

f) predispone annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, lo approva sentito il parere del comitato regionale per i beni culturali e lo sottopone alla ratifica del consiglio regionale, osservate le modalità previste dall'art. 18 della presente legge;

g) delibera sulle assunzioni del personale amministrativo e del personale ricercatore;

h) delibera i contratti con i collaboratori e i consulenti esterni della cui opera l'istituto si avvale;

i) delibera le convenzioni relative a ricerche e a studi da effettuare da parte dell'istituto e che comportino specifici finanziamenti;

l) delibera sulle locazioni, sull'acquisto e sull'alienazione di beni immobili e, nei limiti previsti dal regolamento interno, dei beni mobili;

m) delibera sui ricorsi e sulle azioni giudiziarie, sulle liti attive e passive, nonchè sulle relative transazioni;

n) adotta ogni altro provvedimento ad esso demandato dallo statuto e dal regolamento.

Art. 7.

Il presidente e i vicepresidenti

Il presidente, eletto nelle forme di cui all'art. 5, ha la rappresentanza legale e processuale dell'istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione, stipula le convenzioni deliberate dal consiglio di amministrazione, ha la responsabilità della esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso, propone a quest'ultimo ogni provvedimento relativo al personale amministrativo dipendente; assume ogni altra funzione demandatagli dallo statuto e dal regolamento interno.

I vicepresidenti, eletti nelle forme di cui al precedente articolo, sostituiscono, su sua designazione, il presidente in caso di propria assenza o impedimento, o lo sostituiscono, per sua delega, anche per singoli incarichi.

Art. 8.

Il collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Ha il compito di vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituto, nonchè di accertare la regolarità delle scritture ed operazioni contabili e di effettuare riscontro di cassa.

I tre membri effettivi sono eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due; i due membri supplenti sono eletti con voto limitato ad uno. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Dei risultati dell'attività di vigilanza il collegio dei revisori riferisce, oltre che al consiglio di amministrazione, alla giunta e al consiglio regionali.

Art. 9.

Il direttore

Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del comitato consultivo di cui all'art. 4, secondo comma, lettera *a*), fra persone di sicura esperienza e di alta qualificazione culturale.

L'incarico è conferito per un quinquennio, secondo condizioni stabilite contrattualmente, ed è rinnovabile.

Il direttore cura il funzionamento dell'istituto e partecipa, con facoltà di esprimere il proprio parere senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione. Partecipa, altresì, alle riunioni del comitato consultivo.

In particolare il direttore presiede:

all'attività amministrativa dell'istituto;

alle attività di studio e di ricerca.

E' inoltre responsabile dell'attuazione degli studi e delle ricerche effettuati dall'istituto.

Per ciò che concerne l'organizzazione delle attività di studio e di ricerca il direttore è affiancato dai responsabili delle singole ricerche, assieme ai quali elabora anche i programmi di ricerca dell'istituto, da sottoporre, per quanto di sua competenza, al consiglio d'amministrazione.

Art. 10.

Il comitato consultivo per i beni artistici culturali e naturali

Il comitato è costituito:

a) dal presidente dell'istituto, che lo presiede;

b) da un rappresentante dell'assessore regionale preposto alla tutela dell'ambiente;

c) da un rappresentante dell'assessore regionale preposto all'urbanistica;

d) da un rappresentante dell'assessore regionale preposto al turismo;

e) da un rappresentante per ciascuna delle commissioni consiliari competenti in materia di cultura e istruzione, urbanistica e turismo;

f) da tre rappresentanti per ogni provincia, di cui uno designato dal consiglio provinciale, uno dal consiglio del comune capoluogo e uno designato dalla sezione regionale della Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.);

g) da un rappresentante per ogni comune non capoluogo, con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti, designato dal rispettivo consiglio comunale;

h dai sovrintendenti della tutela statale;

i) da otto membri eletti dal consiglio regionale fra esperti designati dalle università della regione Emilia-Romagna;

l) da un rappresentante di ciascun provveditorato agli studi della Regione;

m) da dieci membri designati dal consiglio regionale su indicazione delle associazioni culturali, sindacali e del tempo libero, fondazioni culturali e istituti di credito che vantino benemerenze nel settore della tutela dei beni artistici, culturali e ambientali e che non siano fra quelle rappresentate di diritto;

n) da un delegato del consiglio nazionale delle ricerche;

o) da un delegato per ogni deputazione provinciale di storia patria;

p) da un delegato della sezione regionale dell'Istituto nazionale di urbanistica;

q) da un rappresentante della sezione regionale di Italia nostra;

r) da quattro rappresentanti delle commissioni diocesane d'arte sacra della regione ecclesiastica Flaminia e quattro della regione Emilia;

s) da non più di cinque delegati delle regioni qualora questi partecipino alle commissioni per le zone storiche di confine, designati dalle singole regioni;

t) dal responsabile dell'ufficio programmazione della regione Emilia Romagna, o suo delegato.

Il comitato potrà cooptare per la trattazione di affari particolari altri rappresentanti di amministrazioni pubbliche, nonché di enti e istituti culturali e in particolare i direttori o funzionari dei musei e biblioteche della Regione, rappresentanti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.), delle ferrovie dello Stato, dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.) e dell'Amministrazione del demanio civile e militare.

Il comitato resta in carica tre anni.

Allo scadere del triennio di carica dei membri eletti dal consiglio regionale decadono tutti i componenti.

I componenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *h*) restano in carica per la durata della carica che dà loro titolo per essere componenti del comitato consultivo regionale. Gli altri componenti restano in carica sino a quando dura la delega loro conferita.

Art. 11.

Compiti del comitato consultivo

Il comitato si riunisce nella sede dell'istituto o presso la sede della Regione stessa almeno due volte l'anno. Il comitato, a norma dell'art. 6, fa proposte, esprime pareri e formula orientamenti sull'attività dell'istituto e sui temi generali relativi alla politica regionale dei beni culturali nonché sulle linee di attività dell'istituto.

Il comitato consultivo formula inoltre pareri al consiglio di amministrazione nel caso in cui sia richiesto dalla presente legge o dallo statuto; si pronuncia su ogni altro argomento che gli sia sottoposto dal consiglio o dalla giunta regionali nonché dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Il comitato consultivo è convocato dal presidente dello istituto e ogni qualvolta lo richieda un quarto dei componenti.

Art. 12.

Commissioni del comitato consultivo

Il comitato consultivo può decidere di articolarsi in commissioni di studio e di proposta.

Dette commissioni possono chiamare a partecipare ai lavori anche persone estranee al comitato stesso.

Art. 13.

Commissioni provinciali, comprensoriali e comunali

Con deliberazioni dei consigli degli enti di cui all'art. 2, con particolare riguardo ai centri storici più importanti, possono essere istituite commissioni consultive.

Le commissioni comunali o comprensoriali hanno il compito di concorrere all'attività promozionale delle singole comunità, in ordine alla politica dei beni culturali, in particolare per il censimento e l'inventario dei detti beni nel territorio del comune.

Le commissioni provinciali svolgono funzione di coordinamento dei dibattiti e delle ricerche eseguite dall'istituto sia nello svolgimento della sua attività generale, sia nell'attività di ricerca specifica su contratto.

L'istituto promuove criteri per la composizione di dette commissioni.

Art. 14.

Commissioni per le zone storiche di confine

Possono essere istituite commissioni intercomunali o interprovinciali per le zone storiche di confine, d'intesa con le regioni interessate, secondo i criteri indicati nello statuto dello istituto e con i compiti che di volta in volta verranno determinati per le singole commissioni.

Art. 15.

Finanziamento dell'Istituto per i beni artistici culturali e naturali

L'istituto provvede alla sua attività:

a) con il contributo annuale, determinato dalla presente legge;

b) con eventuali contributi speciali della Regione che verranno determinati di volta in volta per particolari attività didattiche, di ricerca o di restauro;

c) con contributi e donazioni di enti pubblici e di soggetti privati;

d) con i proventi dei contratti di ricerca e con altri proventi derivanti dall'attività dell'istituto.

Art. 16.

Personale dell'Istituto per i beni artistici culturali e naturali

L'assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento del personale. Ove la natura del rapporto lo consenta, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'istituto è equiparato a quello della Regione.

Il personale della Regione può essere comandato presso l'istituto con deliberazione della giunta regionale e, qualora si tratti di personale assegnato alla presidenza del consiglio, con deliberazione della giunta regionale adottata d'intesa con la presidenza.

L'istituto non può procedere all'assunzione di personale prima di avere fatto richiesta alla giunta regionale se intenda comandare presso di esso personale dipendente dalla Regione.

Art. 17.

Incarichi di lavoro

L'istituto potrà stipulare contratti e convenzioni di ricerca con ricercatori, con organi dello Stato e con enti pubblici, con università e istituti universitari, con istituzioni ecclesiastiche ed associazioni culturali e protezionistiche.

Art. 18.

Esecutività delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e controlli sulle medesime

Copia delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa al presidente della Regione entro tre giorni dalla loro adozione.

Il presidente della Regione, entro otto giorni dal ricevimento dell'atto, decorsi i quali la deliberazione diventa esecutiva, ha facoltà di sospendere i termini e di chiedere agli organi deliberanti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero di riesaminare l'atto stesso. Ricevuti i chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio, ovvero, se l'atto del quale sia stato richiesto il riesame venga riapprovato, il presidente della Regione può chiederne alla giunta regionale l'annullamento, anche per motivi attinenti al merito, informandone la compe-

tente commissione consiliare che può esprimersi in merito entro cinque giorni dal ricevimento dell'atto. L'annullamento deve essere pronunciato entro quindici giorni dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi integrativi di giudizio ovvero dell'atto riapprovato. Decorso tale termine, la deliberazione diviene esecutiva.

Copia delle deliberazioni, rese esecutive, viene trasmessa al presidente del consiglio regionale che ne cura l'inoltro alla competente commissione consiliare.

Il regolamento, lo statuto e le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi e le relative variazioni, nonchè quelle relative ai programmi generali di attività, diventano esecutivi solo dopo la loro ratifica da parte del consiglio regionale; le deliberazioni concernenti i bilanci preventivi ed i programmi generali di attività debbono essere trasmesse alla Regione entro il primo settembre di ogni anno.

Il rendiconto consuntivo, con allegata la relazione del collegio dei revisori, è presentato al consiglio regionale, per la ratifica, entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce.

Art. 19.

Autorizzazione di spesa

Per la erogazione del contributo annuale regionale di funzionamento, di cui all'art. 15, lettera *a*), della presente legge, la Regione è autorizzata a stanziare per l'anno 1974 la somma di L. 50.000.000. Per gli anni successivi al 1974, l'entità del contributo sarà determinata annualmente con separato provvedimento legislativo regionale da approvare in concomitanza con l'approvazione dei progetti di legge di bilancio per gli esercizi finanziari dal 1975 in poi, compatibilmente con la disponibilità globale di risorse di cui gli stessi progetti autorizzeranno la acquisizione e tenuto conto della assegnazione per gli esercizi 1975 e successivi della quota del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, di spettanza della regione Emilia-Romagna.

Art. 20.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'amministrazione regionale fa fronte, per l'esercizio 1974, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso ed il prelievo di pari somma dal fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per l'esercizio 1973, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce di cui all'elenco n. 2 annesso al bilancio medesimo, in applicazione dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Art. 21.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 48100. — Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . L. 50.000.000

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 13170. — Contributo annuo di funzionamento all'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali (c.n.i.) (titolo I - sezione II - categoria IV - rubrica V) . . . . L. 50.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 26 agosto 1974

FANTI

(8083)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 1° ottobre 1974, n. **50.**

Contributi in conto interessi alle imprese artigiane su mutui a medio termine.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 5 *ottobre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, sulla base dei propri indirizzi programmatici, al fine di favorire ed incentivare lo sviluppo dell'artigianato veneto e mantenere ed espandere i livelli occupazionali, concede contributi in conto interessi sui mutui contratti dalle imprese artigiane che abbiano i requisiti previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

Il contributo regionale è concesso per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, per l'acquisto di macchine ed attrezzature e per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessari in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione ed alla natura della produzione delle imprese medesime.

Art. 2.

Agli effetti della concessione dei contributi di cui al precedente articolo, la Regione si avvale della Cassa per il credito alle imprese artigiane e partecipa con un proprio conferimento alla dotazione del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 1.

L'intervento regionale previsto dalla presente legge ha luogo allorchè le disponibilità di cui al conferimento statale risultino impegnate in relazione alle richieste presentate.

Art. 3.

Il contributo regionale va concesso alle imprese riconosciute artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, con priorità a quelle che abbiano sede in aree montane o riconosciute depresse da provvedimenti legislativi statali o regionali ed alle cooperative e consorzi artigiani.

Fra le iniziative ammesse a contributo vanno favorite quelle rivolte al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro ed alla salvaguardia dell'ambiente esterno.

Art. 4.

La concessione del contributo è disposta dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane secondo le norme e nel rispetto dei vincoli stabiliti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, e successive modificazioni, tenendo conto dei criteri prioritari di cui all'articolo precedente e nella stessa percentuale del concorso statale.

Il contributo regionale non è cumulabile con altri analoghi benefici previsti da leggi statali e regionali.

Il consiglio regionale, con successivo provvedimento, stabilirà l'importo massimo della spesa ammissibile al contributo regionale.

Art. 5.

Fino all'attuazione delle deleghe in materia di artigianato, la domanda di contributo a carico del conferimento regionale è presentata alla Cassa per il credito alle imprese artigiane con le modalità previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane effettua i necessari controlli per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per la concessione del contributo e per l'effettiva destinazione del medesimo in modo conforme alle finalità di cui alla presente legge.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane dà immediata comunicazione alla giunta regionale dell'avvenuta concessione del contributo.

Art. 6.

Per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito effettuate ai sensi della presente legge, la Regione integra, con un proprio contributo annuo, il « Fondo centrale di garanzia » istituito dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

La garanzia prevista nel comma precedente è di natura sussidiaria e si esplica fino all'ammontare del 70 per cento della parte di mutuo ammessa al contributo in conto interessi a carico della Regione.

L'ammontare globale della garanzia opera, in ogni caso, entro i limiti del conferimento della Regione.

La misura del contributo della Regione al fondo centrale di garanzia sarà determinato dalla giunta in accordo con gli organi centrali della Cassa per il credito alle imprese artigiane e sarà approvata con successivo provvedimento del consiglio regionale.

I rapporti tra la Regione e la Cassa per il credito alle imprese artigiane derivanti dalla concessione della garanzia prevista del presente articolo sono regolati da apposita convenzione approvata dalla giunta regionale.

Art. 7.

(*Norma transitoria*)

Sono ammesse al beneficio regionale, di cui alla presente legge, anche le domande di contributo presentate a tutto il 31 agosto 1974, giacenti presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane o presso gli istituti bancari o aziende di credito autorizzati.

Art. 8.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati per l'anno 1974 in complessive L. 900.000.000, di fa fronte mediante utilizzazione per pari importo del fondo accantonato al cap. 725 del bilancio di spesa della Regione, esercizio 1974.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1974 è istituito il nuovo cap. 661 denominato « Conferimenti regionali al fondo per il concorso nel pagamento degli interessi gestito dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e al fondo centrale di garanzia con lo stanziamento di L. 900.000.000.

Gli oneri per l'anno 1975, previsti in L. 1.000.000.000, faranno carico al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975. Alla maggior spesa si fa fronte col previsto incremento della quota del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, spettante alla Regione.

Le somme stanziate ai sensi della presente legge ed eventualmente utilizzate nell'esercizio di riferimento saranno utilizzate nell'esercizio successivo a norma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 9.

Al bilancio di spesa della Regione, esercizio 1974, sono apportate le seguenti variazioni:

a) *In diminuzione*:

Cap. 725 - Partite che si riducono:

« Veneto sviluppo S.p.a. »	L. 450.000.000
« Sviluppo edilizia residenziale »	» 450.000.000
	L. 900.000.000

b) *In aumento*:

Cap. 661 - denominato: « Conferimento regionale al fondo per il concorso nel pagamento degli interessi gestito dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e al fondo centrale di garanzia, con lo stanziamento di L. 900.000.000.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Data a Venezia, addì 1° ottobre 1974

TOMELLERI

(8431)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100743030)